



Protocollo F.I.C.
Organi di Giustizia

- 1 LUG. 2022

n° 46

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO

PROCEDIMENTO N. 002/2022 R.G.

IL TRIBUNALE FEDERALE FIC

Riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams nel Collegio Giudicante così composto:

- **Avv. Simone Colla** – Presidente -Relatore
- **Avv. Pietro Biggio** – Vice Presidente
- **Avv. Biagio Terrano** – Componente

Per decidere in ordine al deferimento dei Signori **Manganaro Roberto** (tessera n. 004708 FIC) e **Manganaro Stefano** (tessera n. 006864 FIC)

PREMESSO CHE

Con provvedimento 07/4/2022, la Procura Federale comunicava ai Signori Manganaro Stefano e Manganaro Roberto l'atto di conclusioni delle indagini e l'intenzione di procedere al loro deferimento ex art. 58 comma 4 del RGF per la violazione delle seguenti norme:

- art. 8 lett b) Capo I dello Statuto Federale;
- art. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia Federale FIC (di seguito anche "RGF"),
- artt. 3 e 6 del Codice di Comportamento Etico - Sportivo della FIC
- artt. 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

L'indagine della Procura Federale prendeva le mosse da una segnalazione pervenuta in data 15/3/2022 a firma del Presidente della CDA con allegati rapporti arbitrali a firma

Procedimento di Giustizia Federale FIC n. 002/2022 R.G. 1.07.2022

del Presidente di Giuria e di altri due Arbitri Ausiliari riguardanti la regata regionale tenutasi a Lago Poma Partinico (PA) in data 06/3/2022. Dai medesimi rapporti risultava che l'equipaggio Master M della società Messina CN composto dai Sigg. Manganaro Stefano e Manganaro Roberto avessero tenuto comportamenti scorretti nei riguardi dei Giudici di Gara, in occasione della gara n. 21 delle ore 12:26.

Con la comunicazione dell'intenzione di procedere al deferimento la Procura assegnava ai Sigg. Manganaro Roberto e Stefano termine di 10 giorni per la presentazione di memoria scritta.

Nelle memorie difensive presentate alla Procura Federale dai Sigg. Manganaro, il Manganaro Roberto affermava di non aver partecipato nelle gare indicate ai n. 21 delle ore 12:26 - 2x master M e n. 46 - 4x master M delle ore 15:22 ma di aver gareggiato nella gara n. 2 delle ore 10:05 singolo senior M e nella successiva n. 31 singolo senior M delle ore 13:40. Allegava a riprova una copia del programma della gare regionali del 6.3.2022 e disconosceva, in sostanza, quanto verbalizzato dal presidente di giuria, ossia di aver partecipato alla discussione al termine della gara n. 21 delle ore 12:26, di aver spalleggiato il fratello Stefano e di aver avuto un pesante battibecco con [omissis] , si scusava per il comportamento avuto dai propri atleti che avevano partecipato alle gare n.ri 21 e 46, sostenendo tuttavia che nessuno di loro avrebbe potuto usare un termine offensivo così come quello segnalato all'Ufficio della Procura Federale dal Giudice Ausiliare [omissis] .

Per sua parte il Sig. Manganaro Stefano, invece, ammetteva in sostanza la propria responsabilità in relazione agli episodi verificatisi in entrambe le gare in cui aveva partecipato contrassegnate dai numeri 21 delle ore 12:26 e 46 delle ore 15:22 porgendo le proprie scuse per l'accaduto.

In data 13/5/2022 il Procuratore Federale depositava l'atto di deferimento *ex art. 58 comma 4 RGF* presso la Segreteria degli Organi di Giustizia FIC.

Con ordinanza del 12/5/2022 il Presidente del Tribunale Federale nominava il presente Collegio Giudicante, fissando per la discussione del procedimento l'udienza del 10/6/2022.

All'udienza del 10/6/2022, tenutasi in video-collegamento da remoto, comparivano avanti al Tribunale l'Avv. Vivis per la Procura Federale e l'Avv. Saija per i Sigg. Manganaro Roberto e Manganaro Stefano.

In apertura di udienza il Collegio rilevava d'Ufficio la mancata notificazione dell'atto di deferimento agli incolpati, e ritenuto assorbente e pregiudiziale il suddetto rilievo tratteneva il procedimento in riserva.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/6/2022,

RILEVA CHE

L'atto di deferimento non risulta comunicato né notificato agli incolpati. Sul punto, la Procura Federale nulla ha osservato.

L'art. 58 comma 4 RGF prevede che *“Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”*.

Stando così le cose, l'inosservanza di termini, a mente del combinato disposto degli art. 53 comma 6 (*“L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta”*), 58 comma 4 e 59 comma 1 RGF (*“Il potere di sanzionare i fatti*

disciplinariamente rilevanti si estingue quando il Procuratore federale non lo eserciti entro i termini previsti dal presente Regolamento”) determina l’estinzione del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando,

DICHIARA

L’inammissibilità del deferimento perché non ritualmente comunicato ai soggetti incolpati, ritenendo assorbita ogni altra questione preliminare e di merito.

MANDA

Alla Segreteria degli Organi di Giustizia, di comunicare la presente Decisione

- al Sig. Roberto Manganaro presso il domicilio eletto;
- al Sig. Stefano Manganaro presso il domicilio eletto;
- alla Procura Federale FIC, all'indirizzo del Procuratore Federale, Avv. Salvatore Vivis

DISPONE

che, sempre a cura della Segreteria degli Organi di Giustizia, la presente decisione venga pubblicata nell’apposita sezione del sito Internet federale;

Così deciso, nella Camera di Consiglio tenutasi tramite collegamento telematico da remoto il giorno 28/6/2022.

Avv. Simone Colla [f.to]

Avv. Pietro Biggio [f.to]

Avv. Biagio Terrano [f.to]